



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 26 LUGLIO 2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 515 del 3 luglio 2013 – Fondo delle risorse decentrate anno 2013 e modifiche alla deliberazione di G.C. n. 189 del 21.03.2013 – approvazione pre-intesa e autorizzazione agli adempimenti successivi.

L'anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 10:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Antonio LUCIANO	Componente
dr. Giuseppe TOTO	Componente

per esprimere il parere su quanto richiamato in oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

vista la Deliberazione di G.C. n. 189 del 21 marzo 2013 avente ad oggetto "costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2013";

vista la Deliberazione di G.C. n. 515 del 3 luglio 2013 di modifica ed integrazione alla Deliberazione di G.C. n. 189 del 21 marzo 2013;

visti i pareri acquisiti del Ragioniere generale e del Segretario generale favorevoli all'approvazione del Fondo delle risorse decentrate anno 2013 e di autorizzazione degli adempimenti successivi;

visto il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 (c.d. manovra estiva);

TUTTO CIO' PREMESSO

procede all'esame di verifica della costituzione del Fondo delle risorse decentrate per esprimere il proprio parere e per quanto di competenza.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

In primo luogo si verifica che il tetto al trattamento economico individuale dei dipendenti e dei dirigenti è stato rispettato in quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, tenendo altresì conto della riduzione del Fondo in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in servizio.

I vincoli dettati dalla cosiddetta manovra estiva 2010 sono:

- 1) il fondo di ognuno degli anni del triennio 2011-2013 non deve essere superiore a quello del 2010;
- 2) esso deve essere ridotto a fronte della diminuzione del numero dei dipendenti;
- 3) esso può essere ulteriormente ridotto per arrivare al risultato del rispetto del tetto alla spesa del personale, vincolo che con lo stesso decreto ricordiamo deve essere divenuto tassativo, visto che le sue violazioni sono sanzionate attraverso il divieto di assunzione di personale a qualunque titolo.

Si deve subito sottolineare che non vi sono novità per ciò che riguarda la competenza alla definizione del fondo per le risorse decentrate: essa spetta agli organi dell'ente. Esattamente, la competenza è attribuita al dirigente per la determinazione della parte stabile del fondo, mentre la giunta è chiamata a deliberare sulla determinazione della parte variabile. Si ricorda che sulla base delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009, l'organo che approva il bilancio preventivo (quindi negli enti locali il consiglio) deve in modo esplicito indicare le distinte modalità di copertura degli oneri contrattuali. Il che produce, ad avviso di questo Collegio, conseguenze soprattutto in termini di necessità che il consiglio sia portato a conoscenza delle principali scelte compiute dall'ente in materia di integrazione del fondo.

Si deve riconfermare che la materia della costituzione del fondo non è oggetto di CONTRATTAZIONE DECENTRATA e che l'amministrazione ha unicamente l'obbligo di comunicare preventivamente all'avvio della contrattazione decentrata ai soggetti sindacali le risorse che sono inserite nel fondo per le risorse decentrate. Dopo di che i soggetti sindacali possono presentare tutte le obiezioni che ritengono, ma chi ha il potere di decisione è esclusivamente l'ente. Ovviamente l'amministrazione che si avvede, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti sindacali, di aver commesso un errore, può sempre correggerlo nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di autotutela.

L'amministrazione, nella determinazione delle risorse da inserire nel fondo, ha applicato le regole dettate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, in



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

particolare dai CCNL 1.4.199 e 22.1.2004 e, questo Collegio aggiunge che non vi sono novità rispetto a tali regole, per cui l'ente deve provvedere alla quantificazione della parte stabile e di quella variabile.

Nella parte stabile ha indicato in modo espresso le risorse che sono già impegnate per le destinazioni che possono essere finanziate esclusivamente da questa parte, come le progressioni orizzontali, le posizioni organizzative (dato la presenza dei dirigenti), le quote di indennità di comparto che devono essere finanziate dal fondo, le risorse destinate a finanziare il reinquadramento dei dipendenti e dei vigili dalla 5° alla 6° unicamente per il primo reinquadramento, gli incrementi dell'indennità del personale educativo degli asili nido. Va ricordato che, tanto alle progressioni orizzontali che al reinquadramento delle figure già citate, le progressioni ritornano nella parte disponibile del fondo nel caso di cessazione e, per le progressioni orizzontali, anche nel caso di progressioni verticali.

L'amministrazione dovrà ridurre il fondo per i compensi in godimento del personale ATA transitato allo Stato. Ed ancora, deve ridurre il fondo, sia per i dirigenti che per il personale, nel caso di esternalizzazioni della gestione dei servizi a cui si accompagna il trasferimento di personale alle dipendenze del nuovo gestore del servizio e la cancellazione del posto dalla dotazione organica.

L'ente dovrà inoltre recuperare dal fondo (se non ancora fatto) gli oneri sostenuti per i miglioramenti economici disposti dai contratti nazionali per il personale che è stato interessato da progressioni economiche e che è cessato dal servizio.

Per la costituzione della parte variabile, l'ente ha deciso la misura delle singole voci che sono frutto della sua decisione, cioè in particolare i commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999.

L'utilizzazione del comma 2 è subordinata alla provenienza di queste risorse da risparmi derivanti da razionalizzazioni organizzative ovvero esse devono essere destinate al miglioramento e/o ampliamento dei servizi esistenti ovvero alla attivazione dei nuovi.

Nell'utilizzazione del comma 5, per la parte destinata a finanziare l'attivazione di nuovi servizi, si deve evidenziare che lo stanziamento va deciso preventivamente e deve essere collegato a miglioramenti effettivi. Prevalentemente si devono destinare queste risorse a servizi che producano effetti per i cittadini e per gli utenti.

La quantificazione delle risorse deve essere decisa sulla base di parametri oggettivi e non scelte discrezionali o peggio ancora arbitrarie. Si evidenzia che questi stanziamenti non vanno di regola ripetuti nel corso degli anni. Inoltre queste risorse possono essere rese disponibili solo dopo che sia stato attestato che gli obiettivi sono stati effettivamente raggiunti. Tali regole vanno applicate anche per l'uso della